

REGOLAMENTO DISCIPLINARE E DELL'ORGANO DI GARANZIA

Il presente regolamento, in osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Novembre 2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria, che ne è parte integrante, si propone di disciplinare l'esercizio dei diritti e dei doveri degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e di regolare l'irrogazione delle sanzioni e il funzionamento dell'Organo di Garanzia.

Art. 1 Principi generali

Compito della scuola è educare e formare, non punire. Nessuna seria teoria pedagogica sostiene la punizione come metodo utile all'apprendimento. A questi principi deve essere ispirata qualsiasi azione disciplinare: sono i docenti e il Consiglio di Classe a valutare ogni singolo episodio per determinare l'eventuale sanzione o il rinvio della procedura al Consiglio d'Istituto; nelle loro valutazioni i docenti e il Consiglio di Classe dovranno tener conto della situazione concreta nella quale si trova lo studente ed elaborare, in ogni caso, una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non deve essere necessariamente automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, deve avere una finalità educativa e deve essere ispirata ai principi di gradualità e di riparazione del danno. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto, quando possibile, a livello preventivo dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

La sanzione della sospensione dovrà essere irrogata come *extrema ratio*, solo dopo aver esperito tutte le possibili strategie di inclusione e di riabilitazione dell'alunno e, quando possibile, in stretta sinergia con la famiglia, in considerazione del fatto che allontanare dalla scuola proprio quei minori che avrebbero maggior bisogno di interventi educativi è un paradosso, anche perché spesso non è chiaro dove e con chi potrebbero stare nel frattempo.

Art. 2 Diritti degli studenti

(Art. 2 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

1. Copia del presente documento, in versione sintetica, ma essenziale, verrà distribuita ad ogni studente all'inizio del primo anno di frequenza.
2. Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni e le famiglie saranno informati di ogni decisione che li riguarda personalmente o collettivamente, con opportuna comunicazione scritta.
3. Gli studenti vengono informati sugli obiettivi da perseguire e sui criteri di valutazione adottati dai docenti.
4. Gli strumenti di valutazione consisteranno in: prove orali, prove scritte, esercitazioni pratiche, test, questionari, ecc. i cui risultati saranno tempestivamente comunicati.
5. I genitori potranno effettuare colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore di ricevimento settimanale. Saranno inoltre predisposti dal Collegio Docenti incontri con tutti gli insegnanti del Consiglio di classe.
6. La scuola si impegna a realizzare iniziative volte all'accoglienza di tutti gli alunni e al rispetto della vita culturale e religiosa delle comunità alle quali appartengono.
7. La scuola realizza iniziative di recupero, sostegno e approfondimento a seconda delle esigenze dei singoli studenti.
8. Gli alunni possono partecipare alle attività integrative facoltative e opzionali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, sulla base delle proprie attitudini e dei propri interessi.

9. La scuola si impegna affinché gli ambienti siano rispondenti alle norme sulla sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche e siano dotati di adeguate strumentazioni tecnologiche.
10. La scuola garantisce una stretta collaborazione con le organizzazioni territoriali che si occupano di problematiche giovanili, del disagio, dell'handicap e della assistenza psicologica del preadolescente.

Art. 3 Doveri degli studenti
(Art. 3 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

1. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e rispettare quanto previsto dall'Art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249.
2. Gli alunni sono tenuti a rispettare i Regolamenti vigenti nella scuola, le norme di comportamento previste per i diversi ambienti frequentati e per le diverse attività didattiche svolte e le indicazioni che vengono loro fornite dal personale scolastico.
3. Gli alunni sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico; per le lezioni di educazione fisica è previsto un abbigliamento idoneo che sarà comunicato dai docenti competenti.
4. Gli alunni devono osservare l'ordine e la pulizia personali.
5. E' vietato fumare per tutti nelle aule, negli spazi comuni e in tutte le pertinenze, anche esterne, dell'edificio scolastico.
6. Anche durante l'intervallo delle lezioni gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni dei docenti e degli altri operatori scolastici.
7. Le norme che disciplinano l'uso del Telefono cellulare a scuola sono le seguenti:
 - Gli alunni non possono utilizzare il telefono cellulare a scuola (né per effettuare chiamate, né per utilizzare le altre applicazioni in esso contenute), in caso di necessità, alunni, genitori e personale hanno a disposizione l'utenza telefonica fissa della scuola.
 - Se gli alunni portano il telefono cellulare a scuola, lo devono lasciare spento all'interno dello zaino che utilizzano per il materiale didattico.
 - In caso di infrazione, gli insegnanti procederanno a ritirare il telefono cellulare, restituiranno, se tecnicamente possibile, la carta SIM all'alunno e lo consegneranno al Dirigente Scolastico o al Responsabile di plesso. Il telefono cellulare verrà restituito esclusivamente ai genitori o a persone adulte da essi delegate.
8. Gli alunni avranno cura di tutto l'arredamento e delle attrezzature dell'Istituto e rifonderanno i danni eventualmente arrecati in modo intenzionale o per trascuratezza.
9. Non è consentito agli alunni utilizzare gli armadi di classe per scopi personali ed in particolare essi vi potranno depositare materiale, libri e quaderni solo se autorizzati dai docenti.

Art. 4 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi
(Art. 4 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

Le sanzioni che possono essere irrogate sono così classificate:

- S1:** Richiamo verbale.
- S2:** Consegna da svolgere in classe.
- S3:** Consegna da svolgere a casa.
- S4:** Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
- S5:** Ammonizione scritta sul diario dello studente.
- S6:** Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
- S7:** Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni e impiego dello studente in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- S8:** Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
- S9:** Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
- S10:** Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art. 5 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
(Art. 4 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S8, esso viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Coordinatore o della maggioranza dei docenti che lo compongono e si riunisce nella sua forma completa.
- Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni S9 ed S10 e viene convocato dal suo Presidente su richiesta del Consiglio di Classe che si è riunito e che propone tali sanzioni.

Art. 6 Modalità di irrogazione delle sanzioni
(Art. 4 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni, verbalmente per le sanzioni da S1 a S6, verbalmente o per iscritto e, se possibile, in presenza dei genitori per le sanzioni S7, S8, S9 e S10.
2. Nei casi in cui la sanzione sia di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata o consegnata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
3. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l'organo collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
4. La determinazione della sanzione è stabilita dagli organi collegiali senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.
5. La sanzione della sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:
 - l'obbligo di frequenza per tutte le attività didattiche;
 - l'obbligo di frequenza per tutte le attività didattiche ad eccezione di alcune;
 - la non partecipazione ad attività che si svolgono nella scuola (esclusione dalla partecipazione a progetti);
 - la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
6. Salvo i casi di recidiva, il Consiglio di Classe offre sempre allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
7. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
8. Durante il periodo di allontanamento fino a 15 gg. la scuola terrà i contatti con lo studente e la sua famiglia. Se la sospensione è superiore ai 15 gg. si deve, in collaborazione con i servizi sociali, predisporre un progetto di rieducazione e reinserimento dello studente.
9. La sanzione irrogata è immediatamente esecutiva, salvo il caso di ricorso all'Organo di Garanzia con esplicita richiesta di sospensiva.

Art. 7 Corrispondenza tra mancanze e sanzioni

(Art. 4 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

- Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S6.
- Mancanza del materiale occorrente da S1 a S6.
- Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S6.
- Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S6.
- Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8.
- Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri da S1 a S8.
- Violenze psicologiche verso gli altri da S5 a S10.
- Violenze fisiche verso gli altri da S5 a S10.
- Reati e compromissione dell'incolumità delle persone da S9 a S10.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà, se ritenuto responsabile, porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 8 Ricorsi contro le sanzioni

(Art. 5 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale, entro 15 giorni dall'irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. In caso di impugnazione, la sanzione irrogata è sospesa solo su esplicita richiesta del ricorrente.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
5. Il reclamo contro le violazioni del presente regolamento può essere presentato anche al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 9 Finalità e Composizione dell'Organo di Garanzia

(Art. 5 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

1. Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:
 - esaminare i ricorsi presentati avversi alle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento;
 - garantire la conformità delle sanzioni irrogate allo spirito e alla lettera del DPR 24 giugno 1998, n.249 e del presente regolamento;
 - evitare disparità di trattamento.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente e da un genitore. Dovranno essere indicati anche un docente e un genitore supplenti, che sostituiranno i corrispondenti membri effettivi, in caso di loro assenza o nel caso in cui l'Organo di Garanzia si trovi a trattare casi nei quali siano coinvolte le classi dei membri effettivi.
3. I membri effettivi e supplenti dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto, eventualmente anche su indicazione del Collegio dei Docenti o delle associazioni, anche di fatto, dei genitori.
4. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero anno scolastico e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti.

Art. 10 Funzionamento dell'Organo di Garanzia

(Art. 5 DPR 24 giugno 1998, n. 249)

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal presidente con comunicazione che, di norma, precede di almeno tre giorni la data di riunione.
2. La riunione è valida e deliberante se tutti i componenti dell'Organo di Garanzia sono presenti. Delle riunioni verrà prodotto processo verbale.

3. L'Organo di Garanzia raccoglie la documentazione presentata dal ricorrente e fornita dal Consiglio di Classe. Nel corso della prima riunione stabilisce se e quali testimonianze acquisire sui fatti in causa.
4. L'Organo di Garanzia decide in via definitiva nel termine di 10 giorni.
5. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. Della decisione assunta sono informati, alunno, genitori e Consiglio di Classe. È compito del Dirigente Scolastico applicare le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia.
6. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono assunte con votazione a maggioranza.

Art. 11 Patto educativo di corresponsabilità

(Art. 5 bis DPR 24 giugno 1998, n. 249)

Il Consiglio di istituto delibera il Patto educativo di corresponsabilità che viene allegato al Regolamento del Consiglio di Istituto. Tale Patto educativo: viene illustrato ai genitori e agli studenti che iniziano la frequenza alla scuola secondaria di 1° grado entro la fine del mese settembre di ogni anno, viene sottoscritto da studente e genitore entro la fine di ottobre.